

ATTUALE VERSIONE REGOLAMENTO	NUOVA VERSIONE REGOLAMENTO	RAZIONALE
<p>1) Definizioni</p> <p>Ultra: il modello assicurativo che consente ai Clienti di gestire le loro diverse esigenze assicurative e di comporre il proprio Programma di protezione all'interno di una relazione contrattuale unitaria ed elastica, caratterizzata dall'impegno di Allianz Viva di rivedere periodicamente e, se del caso, aggiornare i propri prodotti, denominati Ambiti di rischio, applicando le condizioni di assicurazione più aggiornate anche ai rapporti già in essere.</p>	<p>1) Definizioni</p> <p>ULTRA: che consente ai Clienti di gestire le loro diverse esigenze assicurative e di comporre il proprio Programma di protezione all'interno di una relazione contrattuale unitaria ed elastica.</p> <p>Tale relazione è caratterizzata dall'impegno di Allianz Viva di rivedere periodicamente e, se del caso, aggiornare i propri prodotti, denominati Ambiti di rischio, applicando le condizioni di assicurazione più aggiornate (contenute nell'ultima Edizione applicabile) anche ai rapporti già in essere. L'applicazione delle condizioni aggiornate in corso di rapporto consente all'Assicurato di beneficiare del Diritto alla miglior liquidazione e di veder applicato da Allianz Viva, in caso di sinistro, il miglior indennizzo tra quello previsto dall'Edizione applicabile al tempo della denuncia di sinistro e quello riconosciuto dall'Edizione originariamente acquistata. Rimane fermo il diritto dell'Assicurato di avvalersi della Facoltà di chiedere l'applicazione delle condizioni originarie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Maggior chiarezza nella definizione del Programma di protezione • Modifica della definizione di Edizione
<p>Edizione: le condizioni di assicurazione contenute in ognuno degli Ambiti di rischio. E' identificata dall'anno e dal mese del suo rilascio. Ogni successiva variazione delle condizioni di assicurazione comporterà, per ciascun Ambito di rischio interessato, il rilascio di una nuova ed aggiornata Edizione, anch'essa identificata dall'anno e mese del relativo rilascio.</p>	<p>Edizione: le condizioni di assicurazione contenute in ognuno degli Ambiti di rischio. E' identificata dall'anno e dal mese del suo rilascio. Ogni successiva variazione delle condizioni di assicurazione comporterà, per ciascun Ambito di rischio interessato, il rilascio di una nuova ed aggiornata Edizione, anch'essa identificata dall'anno e mese del relativo rilascio. Ciascun Ambito di rischio sarà regolato dall'ultima Edizione rilasciata al tempo del suo acquisto. L'eventuale</p>	

ATTUALE VERSIONE REGOLAMENTO	NUOVA VERSIONE REGOLAMENTO	RAZIONALE
	rilascio di una nuova Edizione in corso di contratto la renderà Edizione applicabile al contratto e consentirà all'Assicurato di beneficiare del Diritto alla miglior liquidazione .	
	Edizione applicabile: l'Edizione che si applica a una Polizza in corso, a partire dalla prima scadenza annuale (o ricorrenza annuale nelle ipotesi di durata superiore ad un anno) successiva al rilascio dell'Edizione stessa, nei termini e fermi i limiti di cui al successivo art. 10.	<ul style="list-style-type: none"> • Introduzione della definizione di Edizione applicabile
<p>Best Guarantee clause: la clausola che consente all'Assicurato di liberamente scegliere, laddove lo preferisca, che il sinistro venga liquidato, anziché alle condizioni di assicurazione aggiornate all'Edizione applicabile al momento della denuncia di sinistro, alle condizioni di assicurazione contenute, al tempo della sottoscrizione della Polizza, negli Ambiti di rischio acquistati. Il rilascio di una nuova Edizione sarà da considerarsi applicabile, ai fini della liquidazione del sinistro, a far tempo dalla prima scadenza annuale della Polizza successiva al rilascio, salvo quanto previsto in dettaglio dall'art. 10 del presente regolamento, a condizione che la nuova Edizione abbia modificato almeno una Soluzione acquistata dal Contraente.</p>	<p>Diritto alla miglior liquidazione: il diritto per l'Assicurato di ottenere, in caso di sinistro, il miglior indennizzo tra quello previsto per il medesimo rischio assicurato dall'Edizione applicabile al tempo della denuncia di sinistro e quello riconosciuto dall'Edizione originariamente acquistata. Rimane fermo il diritto dell'Assicurato di avvalersi della Facoltà di chiedere l'applicazione delle condizioni originarie.</p> <p>Facoltà di chiedere l'applicazione delle condizioni originarie: la facoltà, sempre concessa all'Assicurato, di non accettare la miglior liquidazione eventualmente effettuata da Allianz Viva sulla base dell'Edizione applicabile e di chiedere, in caso di sinistro, di essere comunque indennizzato secondo le condizioni di assicurazione contenute negli Ambiti di rischio vigenti al tempo della sottoscrizione della Polizza.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Introduzione del Diritto alla miglior liquidazione (superamento della liquidazione per default sulla nuova Edizione) • Sostituzione della "Best Guarantee Clause" con Facoltà di chiedere l'applicazione delle condizioni originarie

ATTUALE VERSIONE REGOLAMENTO	NUOVA VERSIONE REGOLAMENTO	RAZIONALE
<p>2) Cos'è Ultra?</p> <p>È un modello assicurativo innovativo pensato con l'obiettivo di fornire al Contraente la possibilità di costruire il suo personale Programma di protezione, idoneo a soddisfare in modo mirato le esigenze di copertura di cui sente e sentirà il bisogno.</p> <p>Con Ultra il Contraente potrà assemblare le sue Soluzioni di garanzia all'interno di una relazione contrattuale elastica e dinamica e scegliere i singoli prodotti assicurativi, denominati Ambiti di rischio, che andranno a comporre il Programma di protezione.</p> <p>Tale Programma di protezione potrà essere via via integrato o modificato, allargando o restringendo gli Ambiti di rischio, e scegliendone di nuovi.</p>	<p>2) Cos'è ULTRA?</p> <p>È un modello assicurativo che fornisce al Contraente la possibilità di costruire il suo personale Programma di protezione, idoneo a soddisfare in modo mirato le esigenze di copertura di cui sente e sentirà il bisogno. Con ULTRA il Contraente potrà assemblare le sue Soluzioni di garanzia all'interno di una relazione contrattuale elastica e dinamica e scegliere i singoli Ambiti di rischio, che comporranno il Programma di protezione.</p> <p>Il Contraente potrà integrare o modificare il Programma di protezione, in funzione delle mutate esigenze di copertura, allargando o restringendo gli Ambiti di rischio, scegliendone di nuovi o eliminandone alcuni secondo le relative condizioni di assicurazione.</p> <p>Con ULTRA l'Assicurato potrà inoltre beneficiare, in sede di liquidazione del danno, delle eventuali condizioni migliorative contenute nelle Edizioni di volta in volta applicabili (se diverse rispetto a quella originariamente acquistata).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Semplificazione delle previsioni
<p>3) Cosa Offre Ultra?</p> <p>Entrando nel sistema Ultra il Contraente potrà proteggersi dai rischi che lo riguardano e comporre il suo Programma di protezione, sottoscrivendo la propria Polizza e scegliendo tra gli Ambiti di rischio finalizzati alla protezione del patrimonio e della persona.</p> <p>A titolo esemplificativo gli Ambiti di rischio offerti da Allianz Viva possono riguardare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spese mediche 	<p>3) Cosa Offre ULTRA?</p> <p>Entrando nel sistema ULTRA il Contraente potrà proteggersi dai rischi che lo riguardano e comporre il suo Programma di protezione, sottoscrivendo la propria Polizza e scegliendo tra gli Ambiti di rischio finalizzati alla protezione del patrimonio e della persona.</p> <p>A titolo esemplificativo gli Ambiti di rischio offerti da Allianz Viva possono riguardare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spese mediche 	<ul style="list-style-type: none"> • Semplificazione delle previsioni

ATTUALE VERSIONE REGOLAMENTO	NUOVA VERSIONE REGOLAMENTO	RAZIONALE
<ul style="list-style-type: none"> - Diaria da ricovero - Invalidità permanente da malattia <p>all'interno di ciascun Ambito di rischio il Contraente potrà selezionare una determinata Soluzione scegliendo tra quelle proposte da Allianz Viva in funzione del maggiore o minore livello dei servizi assicurativi richiesti.</p> <p>La selezione iniziale del Programma di protezione potrà esser modificata, integrando il Programma di protezione con altri Ambiti di rischio, o cambiando, all'interno dello stesso Ambito di rischio, la Soluzione prescelta in funzione di un'eventuale sopravvenuta maggiore o minore esigenza di copertura.</p> <p>Allianz Viva nel tempo potrà prevedere nuovi Ambiti di rischio o modificare o eliminare alcuni tra quelli previsti al momento della sottoscrizione del contratto. L'eventuale richiesta di integrazione del Programma di protezione in corso di contratto potrà avvenire alle sole condizioni di assicurazione previste al tempo della relativa richiesta. Per tale ragione il Programma di protezione potrà essere integrato anche acquistando nuovi Ambiti di rischio che non erano previsti nell'Edizione vigente al tempo della iniziale sottoscrizione della Polizza.</p> <p>Il Contraente potrà anche chiedere di escludere, in vista delle scadenze inizialmente prescelte, gli Ambiti di rischio dei quali riterrà di non sentire più il bisogno. Il tutto alle condizioni meglio specificate all'art. 14 (disdetta) del presente regolamento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Diaria da ricovero - Invalidità permanente da malattia <p>Ferma la necessaria valutazione di coerenza dell'offerta con le richieste ed esigenze del Contraente da parte dell'Agente, all'interno di ciascun Ambito di rischio il Contraente potrà selezionare una determinata Soluzione scegliendo tra quelle proposte da Allianz Viva in funzione del maggiore o minore livello dei servizi assicurativi richiesti.</p> <p>La selezione iniziale del Programma di protezione potrà esser modificata, integrando il Programma di protezione con altri Ambiti di rischio, o cambiando, all'interno dello stesso Ambito di rischio, la Soluzione prescelta in funzione di un'eventuale sopravvenuta maggiore o minore esigenza di copertura.</p> <p>Allianz Viva nel tempo potrà prevedere nuovi Ambiti di rischio o modificare o eliminare alcuni tra quelli previsti al momento della sottoscrizione del contratto. L'eventuale richiesta di integrazione del Programma di protezione in corso di contratto avverrà alle condizioni di assicurazione previste al tempo della relativa richiesta.</p> <p>Il Contraente potrà anche chiedere di escludere, in vista delle scadenze inizialmente prescelte, gli Ambiti di rischio dei quali riterrà di non sentire più il bisogno, alle condizioni meglio specificate dal presente Regolamento.</p>	

ATTUALE VERSIONE REGOLAMENTO	NUOVA VERSIONE REGOLAMENTO	RAZIONALE
<p>4) Il Programma di protezione e l'impegno di Allianz Viva</p> <p>Allianz Viva si impegna a monitorare costantemente i contenuti dei singoli Ambiti di rischio, di Edizione in Edizione, al fine di soddisfare al meglio le esigenze della propria clientela.</p> <p>L'impegno di Allianz Viva a riesaminare ed eventualmente migliorare i livelli di servizio sarà, per il Contraente e per l'Assicurato, una garanzia di poter disporre di coperture sempre aggiornate ed al passo coi tempi. Il Programma di protezione inizialmente sottoscritto dal Contraente potrà dunque evolvere, adeguandosi alle nuove e diverse condizioni di assicurazione eventualmente previste nelle Edizioni successive a quella vigente al tempo della stipula della Polizza.</p> <p>Per questa ragione, sottoscrivendo la Polizza, il Contraente prenderà atto dell'impegno di Allianz Viva e dichiarerà sin dal principio di accettare (anche per conto dell'Assicurato, se diverso dal Contraente) l'eventuale evoluzione delle condizioni di assicurazione che la Compagnia potrà introdurre nelle successive Edizioni, che saranno dunque da intendersi come naturalmente sostitutive di quelle inizialmente acquistate, dando luogo all'adeguamento automatico delle condizioni stesse.</p>	<p>4) Il Programma di protezione e l'impegno di Allianz Viva</p> <p>Allianz Viva si impegna a monitorare costantemente i contenuti dei singoli Ambiti di rischio, di Edizione in Edizione, al fine di soddisfare al meglio le esigenze della propria clientela.</p> <p>L'impegno di Allianz Viva a riesaminare ed eventualmente migliorare i livelli di servizio, compatibilmente con il rispetto delle esigenze di sostenibilità tecnica delle coperture, attribuirà all'Assicurato la possibilità di disporre, senza sostenere alcun onere aggiuntivo, di coperture sempre aggiornate ed al passo coi tempi e di vedersi riconosciuto, quando applicabile, il Diritto alla miglior liquidazione, ferma la Facoltà di chiedere l'applicazione delle condizioni originarie.</p> <p>A tal fine il Programma di protezione inizialmente sottoscritto dal Contraente potrà evolvere, includendo le nuove e diverse condizioni di assicurazione eventualmente previste nelle Edizioni applicabili successive a quella vigente al tempo della stipula della Polizza.</p> <p>Per questa ragione, sottoscrivendo la Polizza, il Contraente prenderà atto dell'impegno di Allianz Viva e dichiarerà sin dal principio di accettare (anche per conto dell'Assicurato, se diverso dal Contraente) i meccanismi di evoluzione delle condizioni di assicurazione attraverso i quali la Compagnia potrà rilasciare nuove Edizioni applicabili, che saranno da intendersi come naturalmente integrative di quelle inizialmente acquistate, dando luogo all'adeguamento delle condizioni stesse, nei termini e con le modalità indicate nel successivo art. 10.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esplicitazione della necessità di rispettare le esigenze di sostenibilità tecnica come condizione per aggiornare le garanzie • Introduzione del Diritto alla miglior liquidazione (superamento della liquidazione per default sulla nuova Edizione)

ATTUALE VERSIONE REGOLAMENTO	NUOVA VERSIONE REGOLAMENTO	RAZIONALE
<p>L'ultima Edizione applicabile sarà quella che regolerà il rapporto contrattuale.</p> <p>Fermo restando l'impegno di Allianz Viva ad aggiornare Ultra nell'interesse della clientela, il Contraente (o l'Assicurato se diverso) resterà libero, in caso di sinistro, di chiedere che la prestazione liquidativa sia resa nel rispetto di quanto stabilito nelle condizioni di assicurazione vigenti al tempo della sottoscrizione della Polizza, se preferite. Ciò per effetto della clausola di miglior garanzia (Best Guarantee clause) di cui ai successivi artt. 11 e 12.</p> <p>Resta inteso che la clausola di miglior garanzia (Best Guarantee clause) non sarà applicabile nei casi in cui l'adeguamento automatico delle condizioni contrattuali non incida sulla liquidazione del danno in caso di sinistro; ciò, in particolare, quando le modifiche comportino: (i) interventi volti a chiarire/esplicare le caratteristiche dei soggetti assicurati e/o delle garanzie; (ii) la variazione degli strumenti di pagamento consentiti (in conformità alla normativa di riferimento e sempre fatta salva la possibilità di pagamento attraverso il canale agenziale); (iii) variazioni dei criteri di adeguamento automatico del premio (c.d. indicizzazione).</p> <p>Non saranno oggetto di adeguamento automatico (e resteranno quindi ferme quelle convenute in sede di stipula) le regole negoziali in materia di: clausola broker; frazionamento del premio; criteri</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Alleggerimento dell'art. 4 con spostamento di alcune previsioni nell'art. 10 per semplificazione e razionalizzazione

ATTUALE VERSIONE REGOLAMENTO	NUOVA VERSIONE REGOLAMENTO	RAZIONALE
<p>di ridefinizione del premio per età ove previsti; decorrenza e durata della copertura (salvo quanto previsto per disdetta e recesso dall'art. 10). Manterranno validità anche in caso di rilascio di nuove edizioni: le dichiarazioni rese dal contraente o dall'assicurato prima della stipula del contratto; le eventuali designazioni di terzi vincolatari delle prestazioni risultanti dalle polizze o da appendici o da altri documenti contrattuali ad esse collegati ed altrimenti denominati; eventuali pattuizioni inerenti al tacito rinnovo della Polizza.</p>		
<p>10) Manutenzione, aggiornamento, revisione di Ultra e nuove Edizioni</p> <p>Allianz Viva - con regolare cadenza temporale e, in ogni caso, al ricorrere di modifiche normative o di altre circostanze che possano incidere sul rischio assicurato - riesaminerà il contenuto e la formulazione degli Ambiti di rischio. Il riesame sarà finalizzato a migliorare gli standard di servizio nonché l'accuratezza, la chiarezza e la semplicità delle condizioni di assicurazione. A tal fine si terrà conto anche degli andamenti e della sostenibilità tecnica relativa alle Soluzioni di garanzia offerte nonché dei generali interessi delle categorie di Clienti per le quali sono stati concepiti i diversi Ambiti di rischio. Qualora lo ritenga opportuno o necessario, alla luce di tale attività di monitoraggio e revisione, la Compagnia potrà modificare i contenuti di uno o più Ambiti di rischio rilasciando una nuova Edizione e adeguando automaticamente alle eventuali nuove e diverse condizioni di assicurazione tutti i contratti in essere in occasione del primo rinnovo annuale di Polizza</p>	<p>10) Manutenzione, aggiornamento, revisione di ULTRA e nuove Edizioni applicabili</p> <p>Allianz Viva - con regolare cadenza temporale e, in ogni caso, al ricorrere di modifiche normative o di altre circostanze che possano incidere sul rischio assicurato - riesaminerà il contenuto e la formulazione degli Ambiti di rischio. Il riesame sarà finalizzato a migliorare gli standard di servizio nonché l'accuratezza, la chiarezza e la semplicità delle condizioni di assicurazione. A tal fine si terrà conto anche degli andamenti e della sostenibilità tecnica relativa alle Soluzioni di garanzia offerte nonché dei generali interessi delle categorie di Clienti per le quali sono stati concepiti i diversi Ambiti di rischio. Qualora lo ritenga opportuno o necessario, alla luce di tale attività di monitoraggio e revisione, la Compagnia potrà modificare i contenuti di uno o più Ambiti di rischio rilasciando una nuova Edizione. In tal caso le eventuali nuove e diverse condizioni di assicurazione saranno applicate a tutti i contratti in essere in occasione del primo rinnovo annuale di Polizza (o ricorrenza annuale nelle ipotesi di durata</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Revisione complessiva del funzionamento evolutivo di ULTRA

ATTUALE VERSIONE REGOLAMENTO	NUOVA VERSIONE REGOLAMENTO	RAZIONALE
<p>successivo al rilascio della nuova Edizione, nei limiti di quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.</p> <p>Se, tuttavia, la Polizza dovesse rinnovarsi prima dell'inizio del secondo mese successivo a quello di rilascio della nuova Edizione, l'adeguamento sarà posticipato al successivo rinnovo annuale, salvo che nel frattempo sia stata rilasciata e risulti applicabile una nuova ed ulteriore Edizione.</p> <p>All'atto della sottoscrizione della Polizza e nei casi di successiva sottoscrizione di nuova Polizza il Contraente dichiarerà per iscritto di conoscere ed approvare il presente regolamento (o, comunque, il regolamento vigente al momento della successiva sottoscrizione) ed il meccanismo evolutivo di automatico adeguamento del contratto alle eventuali nuove e diverse condizioni di assicurazione previste dalle successive Edizioni realizzate durante la vigenza del contratto; condizioni di assicurazione da considerarsi sostitutive rispetto a quelle originariamente previste e perciò applicabili ai rapporti già in corso ed agli Ambiti di rischio già acquistati, secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.</p>	<p>superiore ad un anno) successivo al rilascio della nuova Edizione, nei limiti di quanto di seguito descritto.</p> <p>Se, tuttavia, la Polizza dovesse rinnovarsi prima dell'inizio del secondo mese successivo a quello di rilascio della nuova Edizione, l'applicazione sarà posticipata al successivo rinnovo annuale (o ricorrenza annuale nelle ipotesi di durata superiore ad un anno), salvo che nel frattempo sia stata rilasciata e risulti applicabile una nuova ed ulteriore Edizione.</p> <p>Non saranno oggetto di adeguamento (e resteranno quindi ferme quelle convenute in sede di stipula) le regole negoziali in materia di: clausola broker; frazionamento del premio; criteri di ridefinizione del premio per età ove previsti; decorrenza e durata della copertura (salvo quanto di seguito previsto per disdetta e recesso).</p> <p>Manterranno validità anche in caso di rilascio di nuove Edizioni: le dichiarazioni rese dal Contraente o dall'Assicurato prima della stipula del contratto; le eventuali designazioni di terzi vincolatari delle prestazioni risultanti dalle polizze o da appendici o da altri documenti contrattuali ad esse collegati ed altrimenti denominati; eventuali pattuizioni inerenti al tacito rinnovo della Polizza.</p> <p>L'adeguamento del contratto non pregiudicherà i diritti già maturati dal Contraente o dall'Assicurato prima che la nuova Edizione sia divenuta applicabile.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Chiarimento dei tempi in cui le evoluzioni diventano efficaci, con riferimento al singolo contratto

ATTUALE VERSIONE REGOLAMENTO	NUOVA VERSIONE REGOLAMENTO	RAZIONALE
	<p>E così, esemplificativamente, le eventuali variazioni dei termini e/o delle modalità di comunicazione della disdetta e/o del recesso, oppure delle regole di evoluzione delle somme assicurate, dei limiti di indennizzo e del premio previste dalla clausola di “Adeguamento automatico annuale”, ove richiamata in Polizza e presente nei Set Informativi degli Ambiti di Rischio, varranno soltanto a partire dal secondo rinnovo annuale successivo al rilascio della nuova Edizione. Tale differimento consentirà al Contraente che non intenda accettare tali adeguamenti di poter tempestivamente esercitare il proprio diritto di disdetta dal contratto.</p> <p>Esempio:</p> <p><i>Nel mese di marzo 2024 la Compagnia rilascia una nuova Edizione in cui ha modificato sia il perimetro di alcune garanzie sia i criteri di adeguamento annuale del premio e delle somme assicurate previste dalla clausola di “Adeguamento automatico annuale” se richiamata in Polizza.</i></p> <p><i>Per una Polizza in scadenza a maggio dello stesso anno tale Edizione (Edizione applicabile) si applicherà: (i) al momento del rinnovo (maggio 2024) con riferimento alle modifiche apportate alle garanzie, fermo il Diritto alla miglior liquidazione descritto all’art. 11; (ii) al successivo rinnovo annuale (maggio 2025) con riferimento ai criteri di adeguamento annuale del premio e delle somme assicurate, se previsto in Polizza, fermo l’esercizio del diritto di disdetta entro i termini contrattualmente previsti per la scadenza di maggio 2025.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Chiarita, attraverso l’esplicito riferimento alla possibilità di disdetta, la ragione del differimento dell’efficacia di alcune modifiche al secondo rinnovo e non al primo • Spostamento dall’art. 4 di alcune previsioni per semplificazione e razionalizzazione

ATTUALE VERSIONE REGOLAMENTO	NUOVA VERSIONE REGOLAMENTO	RAZIONALE
<p>Il rapporto contrattuale, con riferimento ai singoli Ambiti di rischio, sarà dunque regolato dalle condizioni di assicurazione più aggiornate e descritte nell'ultima Edizione, secondo quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento.</p> <p>L'automatico adeguamento del contratto non pregiudicherà i diritti già maturati dal Contraente o dall'Assicurato prima che la nuova Edizione sia divenuta applicabile.</p> <p>Così, ad esempio, le eventuali nuove procedure per la richiesta di indennizzo e/o la liquidazione della prestazione dovuta nei casi previsti dalla Polizza saranno applicabili soltanto alle denunce di sinistro presentate successivamente al momento in cui la nuova Edizione sia divenuta applicabile.</p> <p>Ad ulteriore tutela dei diritti maturati e in parziale deroga a quanto sopra, le eventuali variazioni dei termini e/o delle modalità di comunicazione della disdetta e/o del recesso, oppure delle regole di</p>	<p><i>Qualora la Polizza dovesse invece rinnovarsi entro aprile dell'anno 2024 la nuova Edizione (Edizione applicabile) si applicherà: (i) al momento del rinnovo (aprile 2025) con riferimento alle modifiche apportate alle garanzie, fermo il Diritto alla miglior liquidazione descritto all'art. 11; (ii) al successivo rinnovo annuale (aprile 2026) con riferimento ai criteri di adeguamento annuale del premio e delle somme assicurate, se previsto in Polizza, fermo l'esercizio del diritto di disdetta entro i termini contrattualmente previsti per la scadenza di aprile 2026.</i></p> <p>Le condizioni di assicurazione previste nella nuova Edizione saranno rese disponibili nel sito internet di Allianz Viva e, con riferimento all'Edizione applicabile, nell'area riservata del Contraente, indicando la data dell'ultima Edizione aggiornata. Allianz Viva inserirà nell'area riservata del Contraente le nuove condizioni di assicurazione relative agli Ambiti di rischio acquistati previste dalla nuova Edizione, indicando se si tratti di modifiche imposte dalla normativa sopravvenuta o se si tratti di revisioni e variazioni introdotte dalla Compagnia per il miglioramento complessivo e la sostenibilità dei prodotti. Quando soggetti diversi, il Contraente sarà tenuto a comunicare all'Assicurato le informazioni rese disponibili sulla sua area riservata.</p> <p>Le condizioni di assicurazione originariamente sottoscritte saranno comunque mantenute in evidenza nell'area riservata del Contraente.</p>	

ATTUALE VERSIONE REGOLAMENTO	NUOVA VERSIONE REGOLAMENTO	RAZIONALE
<p>evoluzione delle somme assicurate, dei limiti di indennizzo e del premio previste dalla clausola di “Adeguamento automatico annuale”, ove richiamata in Polizza e presente nei Set Informativi degli Ambiti di Rischio, varranno soltanto per i rinnovi posteriori alla prima scadenza annuale successiva al rilascio della nuova Edizione.</p> <p>Rimane ferma, comunque, l'applicazione della regola di miglior vantaggio per l'Assicurato prevista, in caso di sinistro (o di accadimento dell'evento assicurato), dalla clausola Best Guarantee descritta nei successivi artt. 11, 12 e 13.</p> <p>Le condizioni di assicurazione previste nella nuova Edizione saranno rese disponibili nel sito internet di Allianz Viva e, con riferimento all'Edizione applicabile, nell'area riservata del Contraente, indicando la data dell'ultima Edizione aggiornata.</p> <p>Le condizioni di assicurazione originariamente vigenti saranno comunque mantenute in evidenza nell'area riservata del Contraente per il tempo occorrente a consentirgli di eventualmente esercitare, con la corretta informativa e la giusta consapevolezza, le opzioni previste dalla Best Guarantee clause di cui ai successivi artt. 11, 12 e 13.</p> <p>Allianz Viva inserirà nell'area riservata del Contraente le nuove condizioni di assicurazione relative agli Ambiti di rischio acquistati previste dalla nuova Edizione, indicando se si tratti di modifiche imposte dalla normativa sopravvenuta o se si tratti di revisioni e variazioni introdotte dalla</p>	<p>Allianz Viva darà informazione al Contraente della pubblicazione dell'Edizione applicabile sull'area riservata.</p> <p>All'atto della sottoscrizione della Polizza e nei casi di successiva sottoscrizione di nuova Polizza - sottoscrizioni sempre precedute dalla valutazione della coerenza con le richieste e le esigenze del Contraente effettuata dall'Agente - il Contraente dichiarerà per iscritto di conoscere ed approvare il presente Regolamento (o, comunque, il Regolamento vigente al momento della successiva sottoscrizione) ed il meccanismo di applicazione al contratto delle eventuali nuove e diverse condizioni di assicurazione previste dalle successive Edizioni realizzate durante la vigenza del contratto.</p>	

ATTUALE VERSIONE REGOLAMENTO	NUOVA VERSIONE REGOLAMENTO	RAZIONALE
<p>Compagnia per il miglioramento complessivo e la sostenibilità dei prodotti. Quando soggetti diversi, il Contraente sarà tenuto a comunicare all'Assicurato le informazioni rese disponibili sulla sua area riservata.</p>		
<p>11) Best Guarantee clause: La Clausola di “miglior garanzia” e l’ulteriore tutela del Contraente</p> <p>L’adeguamento automatico del contratto alle condizioni di assicurazione contenute nelle successive Edizioni, se diverse, costituisce un tratto distintivo di Ultra e mira a garantire a tutti gli Assicurati l’applicazione, in ciascun Ambito di rischio, delle condizioni di assicurazione stabilite dall’Edizione più aggiornata.</p> <p>Per questo motivo, in ipotesi di sinistro, il Contraente (o l’Assicurato, se diverso) sarà liquidato alle condizioni di assicurazione previste dall’Edizione applicabile al tempo della denuncia di sinistro, anche se diverse da quelle sottoscritte e contenute negli Ambiti di rischio originariamente acquistati od oggetto di pattuizione speciale e risultanti nella Polizza sottoscritta, in linea con quanto previsto dall’art. 4 del presente Regolamento.</p> <p>Primo obiettivo di Allianz Viva è di proteggere gli interessi della propria clientela e garantire che il contratto sia sempre regolato dalle condizioni di assicurazione più aggiornate, semplici e chiare, in quanto ritenute più favorevoli.</p>	<p>ARTICOLO ELIMINATO (disciplina parzialmente assorbita, con modifica sostanziale, nell’articolo successivo)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Semplificazione delle previsioni

ATTUALE VERSIONE REGOLAMENTO	NUOVA VERSIONE REGOLAMENTO	RAZIONALE
<p>Fermo quanto sopra, è con lo scopo di rispettare eventuali diverse indicazioni degli aventi diritto che, in caso di sinistro, è concessa all'Assicurato la possibilità di liberamente scegliere, laddove lo preferisse, che il sinistro medesimo continui ad esser gestito e liquidato alle condizioni di assicurazione inizialmente stabilite negli Ambiti di rischio acquistati e descritti nell'Edizione vigente al tempo della sottoscrizione della Polizza e/o in eventuali pattuizioni speciali risultanti dalla Polizza sottoscritta. Tale facoltà di scelta è descritta nel successivo art. 12.</p>		
<p>12) Modalità di esercizio della <i>Best Guarantee clause</i> in caso di sinistro e supporto delle Agenzie</p> <p>Anche al fine di privilegiare le esigenze di più celere liquidazione, il sinistro sarà gestito e liquidato alle condizioni di assicurazione previste nell'ultima Edizione applicabile al tempo della denuncia di sinistro e presente nella sua area personale.</p>	<p>11) Diritto alla miglior liquidazione, modalità di esercizio della Facoltà di chiedere l'applicazione delle condizioni originarie in caso di sinistro e supporto delle Agenzie</p> <p>Al fine di privilegiare l'interesse dell'Assicurato, il sinistro sarà gestito e liquidato applicando le migliori condizioni di assicurazione tra quelle previste nell'Edizione applicabile al tempo della denuncia di sinistro e quelle sottoscritte e contenute negli Ambiti di rischio originariamente acquistati tutte presenti nella sua area riservata. (Diritto alla miglior liquidazione).</p> <p>Fermo quanto sopra, in caso di sinistro, l'Assicurato può chiedere, che il sinistro medesimo sia liquidato alle condizioni di assicurazione contenute negli Ambiti di rischio originariamente acquistati e descritti nell'Edizione vigente al tempo della sottoscrizione della Polizza (Facoltà di chiedere l'applicazione delle condizioni originarie).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Migliore operatività/tutela per il Cliente (in linea con l'attuale processo sinistri relativamente ad ULTRA Casa e Patrimonio)

ATTUALE VERSIONE REGOLAMENTO	NUOVA VERSIONE REGOLAMENTO	RAZIONALE
<p>Nel formulare, laddove possibile, la propria offerta di pagamento, alle condizioni aggiornate di Ultra, Allianz Viva fornirà all'Assicurato per il tramite dell'Agente un supporto adeguato per ricordargli la sua opzione di scelta e consentire allo stesso di confrontare adeguatamente le condizioni di assicurazione aggiornate di Ultra e quelle inizialmente sottoscritte e, conseguentemente, orientare al meglio la sua decisione verso la modalità di liquidazione preferita.</p>	<p><i>Se ad esempio nell'Edizione applicabile, per una data garanzia, fosse prevista una riduzione di indennizzo di 350 euro rispetto alla riduzione di 200 euro prevista nell'Edizione originariamente sottoscritta, in caso di sinistro del valore di 1.500 euro all'Assicurato, in forza del Diritto alla miglior liquidazione, verrebbe riconosciuto un indennizzo di 1.300 euro contro una liquidazione di 1.150 euro calcolata secondo le condizioni previste dall'Edizione applicabile.</i></p> <p><i>Analogamente, qualora ad esempio nell'Edizione applicabile, per una data garanzia, fosse prevista una riduzione di indennizzo di 200 euro rispetto alla riduzione di 500 euro prevista nell'Edizione originariamente sottoscritta, in caso di un sinistro del valore di 2.000 euro all'Assicurato, in forza del Diritto alla miglior liquidazione, verrebbe riconosciuto un indennizzo di 1.800 euro, contro una liquidazione di 1.500 euro calcolata secondo le condizioni previste dall'Edizione originariamente sottoscritta.</i></p> <p>Nel caso in cui l'Assicurato voglia avvalersi della Facoltà di chiedere l'applicazione delle condizioni originarie, dovrà rivolgersi al proprio Agente quale soggetto deputato alla gestione del rapporto. In questo caso il rapporto – limitatamente alla gestione e liquidazione del sinistro in questione – sarà regolato dalle condizioni di assicurazione contenute nell'Edizione originariamente sottoscritta dal Contraente.</p> <p>Eventuali sinistri successivi saranno gestiti e</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sostituita la regola della liquidazione per default sulla nuova Edizione con il Diritto alla miglior liquidazione • Introdotta la Facoltà di chiedere l'applicazione delle condizioni originarie

ATTUALE VERSIONE REGOLAMENTO	NUOVA VERSIONE REGOLAMENTO	RAZIONALE
<p>A tal fine, l'Edizione applicabile al momento della denuncia di sinistro sarà messa a disposizione del Contraente fino alla totale definizione del sinistro stesso.</p> <p>Per avvalersi della facoltà di scelta l'Assicurato dovrà rivolgersi, entro 20 giorni dall'eventuale formulazione dell'offerta, al proprio Agente quale soggetto deputato alla gestione del rapporto con l'Assicurato. Decorso quel termine, l'offerta eventualmente formulata dovrà intendersi accettata.</p> <p>Nel caso in cui dichiaro di preferire l'applicazione delle condizioni di assicurazione originariamente vigenti, il rapporto – limitatamente alla gestione e liquidazione del sinistro in questione – sarà regolato da quell'Edizione, ferma restando la possibilità, per eventuali sinistri successivi, di continuare ad avvalersi della Best Guarantee clause.</p> <p>Nel caso in cui opto per la liquidazione alle condizioni di assicurazione aggiornate, l'Assicurato – e il Contraente se diverso – tramite l'Agente, potrà formalizzare il suo consenso e sottoscrivere una nuova Polizza che sarà rilasciata alle condizioni di assicurazione aggiornate dell'ultima Edizione rilasciata da Allianz Viva. In caso di sottoscrizione della nuova Polizza, per eventuali sinistri futuri, l'applicazione delle regole liquidative previste nell'Edizione originariamente acquistata, non sarà possibile e la Best Guarantee clause varrà dunque solo in relazione all'Edizione richiamata nell'ultima Polizza sottoscritta di Ultra, e non invece per il passato.</p>	<p>liquidati applicando il Diritto alla miglior liquidazione, ferma sempre la possibilità per l'Assicurato di avvalersi della Facoltà di chiedere l'applicazione delle condizioni originarie.</p> <p>Le prestazioni che prevedono il pagamento diretto da parte della Compagnia ad un soggetto terzo incaricato di eseguire tali prestazioni saranno erogate per il tramite della rete di fornitori di cui la Compagnia si avvale al momento della denuncia del sinistro, fermi sia il Diritto alla miglior liquidazione che la possibilità per l'Assicurato di avvalersi della Facoltà di chiedere l'applicazione delle condizioni originarie.</p> <p>La Facoltà di chiedere l'applicazione delle condizioni originarie non trova applicazione nelle ipotesi in cui la modifica contrattuale e la variazione delle condizioni di gestione/liquidazione del sinistro, sia stata imposta dalla necessità di adeguarsi a modifiche normative o regolamentari o a disposizioni dell'Autorità di Vigilanza.</p> <p>Resta inteso che la Facoltà di chiedere l'applicazione delle condizioni originarie non sarà neppure applicabile nei casi in cui l'adeguamento delle condizioni contrattuali non incida sulla prestazione indennitaria in caso di sinistro; ciò, in particolare, quando le modifiche comportino: (i) interventi volti a chiarire/esplicitare le caratteristiche dei soggetti assicurati e/o delle garanzie; (ii) la variazione degli strumenti di pagamento consentiti (in conformità alla normativa di riferimento e sempre fatta salva la possibilità di pagamento attraverso il canale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Casi di esclusione dalla suddetta Facoltà.

ATTUALE VERSIONE REGOLAMENTO	NUOVA VERSIONE REGOLAMENTO	RAZIONALE
<p>L'esercizio o il mancato esercizio della Best Guarantee clause non comportano la modifica del contratto.</p> <p>Il silenzio o l'inerzia dell'Assicurato o del Contraente ed il mancato esercizio dell'opzione non varranno quale comportamento concludente e la Polizza rimarrà invariata anche nel caso di effettivo incasso della somma liquidata da Allianz Viva.</p> <p>La Best Guarantee clause non si applicherà né alle Prestazioni in forma specifica, che sempre saranno erogate alle condizioni di assicurazione più aggiornate di Ultra, né alle prestazioni di assistenza, né alle ipotesi in cui la modifica contrattuale, e la variazione delle condizioni di gestione/liquidazione del sinistro, sia stata imposta dalla necessità di adeguarsi a modifiche normative o regolamentari o a disposizioni dell'Autorità di Vigilanza.</p> <p>La clausola non sarà neppure applicabile in tutti i casi in cui le condizioni di assicurazione aggiornate all'Edizione vigente al momento della denuncia di sinistro escludano integralmente prestazioni assicurative previste dalle condizioni di assicurazione originarie. In tal caso il sinistro sarà gestito e liquidato sulla base delle sole condizioni di assicurazione del contratto originario.</p> <p>Il meccanismo dinamico di evoluzione ed aggiornamento di Ultra e la conseguente applicazione della Best Guarantee clause non saranno vevoli per eventuali Edizioni speciali</p>	<p>agenziale); (iii) variazioni dei criteri di adeguamento automatico del premio (c.d. indicizzazione).</p> <p>Il meccanismo dinamico di evoluzione ed aggiornamento di ULTRA e la conseguente previsione del Diritto alla miglior liquidazione e della Facoltà di chiedere l'applicazione delle condizioni originarie non saranno vevoli per eventuali Edizioni speciali create per determinati segmenti di clientela.</p>	

ATTUALE VERSIONE REGOLAMENTO	NUOVA VERSIONE REGOLAMENTO	RAZIONALE
create per determinati segmenti di clientela.		
<p>13) Aggiornamento di Ultra e Best Guarantee clause in caso di modifica del Programma di protezione e degli Ambiti di rischio</p> <p>Nel caso in cui il Contraente decida di modificare o restringere, ampliare il suo Programma di protezione, aggiungendo o sostituendo un Ambito di rischio o modificandone il contenuto e scegliendo una diversa Soluzione di servizio, potrà farlo soltanto aderendo formalmente a tutte le condizioni di assicurazione delle ultime Edizioni disponibili sul mercato, anche in relazione ad eventuali ulteriori Ambiti di rischio non toccati dalla richiesta di modifica.</p> <p>In tal caso, pertanto, non saranno più applicabili le condizioni di assicurazione originariamente sottoscritte e per tutti gli Ambiti di rischio sottoscritti dal Contraente il rapporto sarà integralmente regolato dalle ultime Edizioni disponibili. Il Contraente dovrà sottoscrivere una nuova Polizza e non potrà domandare, per eventuali sinistri futuri, l'applicazione delle regole liquidative previste nell'Edizione originariamente acquistata. La Best Guarantee clause varrà dunque solo in relazione alle eventuali successive</p>	<p>12) Modifica del Programma di protezione e degli Ambiti di rischio, Diritto alla miglior liquidazione e Facoltà di chiedere l'applicazione delle condizioni originarie in caso di rilascio di nuova Edizione</p> <p>Nel caso in cui il Contraente, previa valutazione di coerenza con le sue richieste ed esigenze da parte dell'Agente, decida di modificare il suo Programma di protezione, potrà farlo aderendo formalmente a tutte le condizioni di assicurazione delle ultime Edizioni, per tutti gli Ambiti di rischio facenti parte del suo Programma di protezione, anche se non oggetto della richiesta di modifica.</p> <p>In tal caso il Contraente potrà sottoscrivere una nuova Polizza e non saranno più applicabili le condizioni di assicurazione originarie. Il Diritto alla miglior liquidazione e la connessa Facoltà di chiedere l'applicazione delle condizioni originarie varranno quindi solo in relazione alle eventuali successive Edizioni.</p> <p>La presente disposizione non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quando il Contraente non richieda modifiche del Programma di protezione ma si limiti ad esercitare, rispetto ad uno o più Ambiti di rischio, il diritto di disdetta contrattualmente previsto in suo favore; 	<ul style="list-style-type: none"> • Semplificazione e allineamento della previsione al nuovo concetto di Diritto alla miglior liquidazione e alla Facoltà di chiedere l'applicazione delle condizioni originarie

ATTUALE VERSIONE REGOLAMENTO	NUOVA VERSIONE REGOLAMENTO	RAZIONALE
<p>Edizioni, e non invece per il passato.</p> <p>La presente disposizione non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quando il Contraente non richieda modifiche del Programma di protezione ma si limiti ad esercitare ordinariamente, rispetto ad uno o più Ambiti di rischio, il diritto di disdetta contrattualmente previsto in suo favore; - quando, al tempo della richiesta di modifica, non siano state rilasciate Edizioni diverse da quelle vigenti al tempo della stipula della Polizza. 	<ul style="list-style-type: none"> - quando, al tempo della richiesta di modifica, non siano state rilasciate Edizioni diverse da quelle vigenti al tempo della stipula della Polizza. 	
<p>14) Recesso e diritto di disdetta</p> <p>Qualora previsto il diritto di recesso in caso di sinistro, Allianz Viva non potrà esercitarlo in tutti i casi in cui il Contraente abbia formalizzato il suo consenso per la liquidazione del sinistro secondo le condizioni di assicurazione aggiornate e sottoscritto la nuova Polizza. In tal caso il diritto di recesso, previsto dalla nuova Polizza, varrà soltanto per i sinistri successivi, sempre che nel frattempo non sia stata rilasciata una nuova Edizione ed il Cliente abbia ancora una volta esercitato l'opzione e sottoscritto una nuova Polizza aggiornata.</p> <p>In ogni caso il recesso vale per un singolo Ambito di rischio e non si estende agli altri che eventualmente compongono il Programma di protezione.</p> <p>Per gli Ambiti di rischio soggetti a tacito rinnovo, il Contraente sarà libero di esercitare la propria disdetta su ciascun singolo Ambito di rischio,</p>	<p>13) Recesso e diritto di disdetta</p> <p>Qualora previsto il diritto di recesso in caso di sinistro, Allianz Viva non potrà esercitarlo in tutti i casi in cui il Contraente abbia sottoscritto la nuova Polizza. In tal caso il diritto di recesso, previsto dalla nuova Polizza, varrà soltanto per i sinistri successivi.</p> <p>In ogni caso il recesso vale per un singolo Ambito di rischio e non si estende agli altri che eventualmente compongono il Programma di protezione.</p> <p>Per gli Ambiti di rischio soggetti a tacito rinnovo, il Contraente sarà libero di esercitare la propria</p>	

ATTUALE VERSIONE REGOLAMENTO	NUOVA VERSIONE REGOLAMENTO	RAZIONALE
<p>mantenendo viva l'operatività degli altri Ambiti di rischio che eventualmente compongono il suo Programma di protezione.</p> <p>L'eventuale scelta di ridurre il Programma di protezione, escludendo un Ambito di rischio, potrà essere effettuata in ogni momento, nel rispetto delle regole di disdetta di ciascun singolo Ambito di rischio.</p> <p>Nel caso in cui la Compagnia intenda disdettare uno o più Ambiti di rischio, il Contraente potrà esercitare a sua volta il proprio diritto di disdetta per uno o più degli altri Ambiti di rischio non disdettati dalla Compagnia, anche oltre la scadenza del termine previsto a suo favore, ma comunque entro la nuova decorrenza di Polizza ed a condizione che non si siano verificati sinistri (tra la scadenza del termine di disdetta inizialmente previsto e la nuova decorrenza di Polizza).</p>	<p>disdetta su ciascun singolo Ambito di rischio, mantenendo viva l'operatività degli altri Ambiti di rischio che eventualmente compongono il suo Programma di protezione.</p> <p>L'eventuale scelta di ridurre il Programma di protezione, escludendo un Ambito di rischio, potrà essere effettuata in ogni momento, nel rispetto delle regole di disdetta di ciascun singolo Ambito di rischio.</p> <p>Nel caso in cui la Compagnia intenda disdettare uno o più Ambiti di rischio, il Contraente potrà esercitare a sua volta il proprio diritto di disdetta per uno o più degli altri Ambiti di rischio non disdettati dalla Compagnia, anche oltre la scadenza del termine previsto a suo favore, ma comunque entro la nuova decorrenza di Polizza ed a condizione che non si siano verificati sinistri (tra la scadenza del termine di disdetta inizialmente previsto e la nuova decorrenza di Polizza).</p>	